

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2193 del 23 dicembre 2016

Concessione di acqua termale denominata "CONCORDIA" nei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Termo Energia Euganea S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "CONCORDIA" nei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito dei D.D.R. n.121 e n.123 del 3/07/2015, relativi all'"approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

D.M. del 18/06/1970 di rilascio originario della concessione;

D.G.R. n.5135 del 26/09/1990 di rinnovo;

D.G.R. n.3902 del 27/10/1998 di unificazione e relativo verbale di delimitazione;

D.D.R. n.128 del 09/10/2012 di ultima intestazione;

D.D.R. n.103 del 17/06/2015 di differimento;

D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

DD.DD.RR. n.121 e n.123 del 3/07/2015 di approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore dell'allora Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto con i decreti n.121 e n.123 del 3/07/2015 ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "CONCORDIA", sita nei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/1989.

L'avviso per la presentazione delle domande di assegnazione è stato pubblicato sul B.U.R. n. 70 del 17/07/2015, nonché per 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio dei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme (PD).

Dall'istruttoria risulta pervenuta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Termo Energia Euganea S.r.l." nei termini previsti dal sopraccitato decreto; non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 18/06/1970, rinnovata con D.G.R. n.5135 del 26/09/1990 e da ultimo intestata con D.D.R. n.128 del 09/10/2012.

Con D.D.R. n.103 del 17/06/2015 la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2016.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.3902 del 27/10/1998, si estende su un'area di Ha 05.18.25 (ettari cinque, are diciotto, centiare venticinque) e al suo interno ricadono 3 (tre) pozzi attualmente inattivi (ambito comunale di Montegrotto: pozzi n."1" e n."2"; ambito comune di Abano, pozzo n."3") che attualmente non alimentano alcuno stabilimento.

Il valore totale delle pertinenze è stimato in € 15.000,00 (quindicimila/00), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Termo Energia Euganea S.r.l." con sede in Padova (PD) Via Annibale da Bassano 39 - C.F. 04669010284, titolare, in virtù del D.D.R. n.128 del 09/10/2012, della concessione di acqua termale denominata "CONCORDIA" sita nei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme (PD), ai sensi del comma 3, art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della

concessione, allegando la documentazione prevista dall'art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda pervenuta in data 25/08/2015 prot. n.342758, ai sensi dei decreti n.121 e n.123 del 3/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato prevede che nell'arco temporale di conferimento la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

Considerato che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale, anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Termo Energia Euganea S.r.l." della concessione mineraria denominata "CONCORDIA" sita nei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. dei D.D.R. n.121 e n.123 del 3/07/2015 si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015 pervenuta in data 11/08/2015 prot. n.329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 30/09/2015 con prot. n.390648 l'allora Direzione Difesa del Suolo ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente, ai sensi del D.Lgs. 159/2001.

La Prefettura di Padova, con nota del 26/07/2016 pervenuta in Regione del Veneto il 29/07/2016 con n.prot. 293741, ha attestato che: "a carico dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011 sottoposti a verifica antimafia non è emersa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del citato Decreto Legislativo, né di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, indicati nel comma 4 dell'art.84 del D.Lgs. 159/2011".

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 18/06/1970 di rilascio originario della concessione;

VISTA la D.G.R. n.5135 del 26/09/1990 di rinnovo;

VISTA la D.G.R. n.3902 del 27/10/1998 di unificazione e relativo verbale di delimitazione;

VISTO il D.D.R. n.128 del 09/10/2012 di ultima intestazione;

VISTO il D.D.R. n.103 del 04/06/2013 di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTA la relazione tecnico-mineraria della Gestione Unica del B.I.O.C.E. del 27/08/2015, Prot.10718;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI i DD.DD.RR. n.121 e n.123 del 3/07/2015 di evidenza pubblica con i rispettivi Allegati A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Termo Energia Euganea S.r.l." con sede in Padova (PD), Via Annibale da Bassano 39 - C.F. 04669010284, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "CONCORDIA" sita nei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2017, e quindi fino al 31/12/2037;
2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:
 - a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989;
 - b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;
3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) da parte della Gestione Unica del B.I.O.C.E., di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989;
4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
5. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;
6. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;
7. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
11. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.